FEDERAZIONE ITALIANA

delle SOCIETÀ MEDICHE dell'AREA RADIOLOGICA

FIdeSMAR

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE

Art.1

La Federazione denominata "Federazione Italiana delle Società Mediche dell'Area Radiologica " ovvero più brevemente FIdeSMAR, a cui aderiscono Associazioni Scientifiche così come denominate nell'atto costitutivo', costituita senza limiti di durata, ha sede sociale in Roma, via del Cardello n. 24 presso la Casa comune dell'area Radiologica. La FIdeSMAR, di seguito denominata Federazione, può istituire, sedi distaccate o di rappresentanza.

Modifiche della sede legale o di rappresentanza potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo e dovranno essere ratificate dall'Assemblea.

TITOLO II

SCOPI

Art. 2

Scopo principale della Federazione è il collegamento delle attività delle Associazioni Scientifiche fondatrici in campo nazionale e internazionale per promuovere lo sviluppo delle conoscenze nel settore delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, comprendendo gli aspetti fisici, chimici, biologici e delle loro applicazioni in campo radiologico, neuroradiologico, radiobiologico, radioterapico, medico nucleare e radioprotezionistico negli ambiti della ricerca, della formazione e degli aspetti professionali, sulla base delle normative vigenti.

La Federazione, nel rispetto assoluto delle autonomie statutarie delle singole Associazioni, si propone i seguenti scopi programmatici:

1. promuovere lo sviluppo delle conoscenze nell'ambito della ricerca sulle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, con particolare riguardo ai settori

- radiologico, neuroradiologico, radiobiologico, radioterapico, mediconucleare e radioprotezionistico;
- 2. organizzare convegni congiunti con calendario pluriennale, che permettano momenti di aggregazione culturale multidisciplinare, senza interferire con le iniziative scientifiche delle singole Associazioni;
- 3. proporre forme organizzative originali per lo svolgimento di attività di formazione/informazione congiunte, orientate alla formazione continua (ECM), e di ricerca interdisciplinare;
- 4. costituire un organo di rappresentanza delle Associazioni federate verso gli Organi Istituzionali, dopo parere positivo unanime del Consiglio Direttivo. Tale organo dovrà proporsi come interlocutore istituzionale in virtù della rilevanza scientifica, professionale e numerica a livello nazionale, comunitario ed extra-comunitario, sui problemi socio-sanitari connessi con lo sviluppo e l'applicazione di normative legate all'impiego delle radiazioni
- 5. promuovere la ricerca di base e applicata nel settore, anche mediante l'istituzione di borse di studio o di spese per trasferte istituzionali ed il finanziamento di iniziative di addestramento;
- 6. facilitare la diffusione dell'informazione scientifica di interesse per le attività dell'Associazione, anche mediante notiziari, "newsletter", riviste, libri ed opuscoli, siti Internet; favorire la pubblicazione di atti congressuali su riviste e siti web italiani e/o stranieri del settore, allo scopo di rendere maggiormente visibili le attività della Federazione e per iniziative di carattere scientifico o formativo
- 7. promuovere una maggiore e più corretta conoscenza delle Associazione federate e del lavoro svolto dai professionisti ad esse afferenti presso l'opinione pubblica e in particolare le associazioni di pazienti, perché ne risalti il ruolo centrale da esse svolto nel percorso diagnostico terapeutico e nella gestione clinica delle apparecchiature radiologiche
- 8. compiere tutti gli atti comunque utili o necessari alla migliore realizzazione degli scopi della Federazione.

TITOLO III

I SOCI

Art. 3

Sono Soci (anche dette associazioni federate) della Federazione:

Soci Fondatori costituti dalle cinque società scientifiche contemplate nell'atto costitutivo. Ogni Società scientifica aderente come socio Fondatore viene riconosciuta come ente autonomo con la sua specificità.

I diritti ed i doveri dei Soci fondatori saranno specificati nel Regolamento.

Una singola Associazione può dimettersi dalla Federazione in qualunque momento, previa comunicazione scritta del suo Presidente in carica. Tutti gli impegni presi

dall'Associazione dimissionaria saranno comunque da essa rispettati fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 4

La quota sociale viene definita entro il 31 gennaio di ogni anno dal Consiglio Direttivo in misura non superiore a quanto risulterà dal regolamento, deve essere versata entro il 31 marzo dell'anno corrente. I Soci inadempienti, entro 90 giorni dal termine ultimo valido per il pagamento, vengono deferiti, dal Segretario al Consiglio Direttivo che ne stabilisce le sanzioni, fino all'espulsione dalla FISMAR.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 5

Sono organi della FIdeSMAR:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario
- I Revisori dei Conti o revisore Unico

Art. 6 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo supremo della Federazione, è presieduta dal Presidente ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente. Fanno parte dell'Assemblea i Soci fondatori nella persona del legale rappresentante pro-tempore (che può essere sostituito da altra persona all'uopo delegata) con diritto di voto per ogni socio purché in regola con gli obblighi contributivi. Il mancato pagamento della quota annuale esclude automaticamente il Socio dal diritto di voto.

I Soci dispongono in modo paritario di un voto, indipendentemente dal numero di iscritti alle proprie Associazioni.

L'Assemblea in seduta ordinaria su proposta del Presidente:

- Elegge il Presidente della federazione tra i membri delle varie Associazioni federate, ad esclusione dei rispettivi presidenti;
- Delibera in ordine al bilancio preventivo e al rendiconto economico e finanziario annuale;
- Istituisce e nomina i Revisori dei Conti o il revisore unico;
- Ratifica l'ammontare della quota associativa;
- Ratifica l'eventuale istituzione e localizzazione di sedi secondarie o il trasferimento di sede;

Esercita tutte le altre funzioni demandatele dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea è valida in prima convocazione in presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto, e in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno successivo dalla prima, con qualsiasi numero dei presenti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza più uno dei voti rappresentati in Assemblea.

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- delibera eventuali modifiche dello statuto, con la presenza, di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
- delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio esistente, con almeno il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti espressi dagli aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta ne faccia richiesta al Presidente la maggioranza del Consiglio Direttivo. La data della convocazione è comunicata ai Soci dal Presidente con qualunque mezzo in forma scritta anche per via informatica almeno 15 giorni prima salvo casi di giustificata urgenza. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione sia in prima che in seconda convocazione.

Alle votazioni dell'Assemblea partecipano i Soci Fondatori in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è presidente dal Presidente e in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente ne fa le veci un rappresentante dei Soci, eletto dall'Assemblea.

I verbali sono redatti dal Segretario e in sua assenza da un Segretario nominato dall'Assemblea, sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario stesso.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Federazione composto dal Presidente della Federazione e da cinque consiglieri.

I consiglieri restano in carica per l'intero mandato della durata di due anni.

Le modalità delle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente e del segretario, sono stabilite dal regolamento.

Il Vice Presidente non può appartenere alla stessa Associazione del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è composto obbligatoriamente dai Presidenti di tutti i soci fondatori.

Il Presidente della Federazione viene eletto dall'assemblea dei soci tra tutti i membri delle varie associazioni e non potrà mai essere un Presidente di alcuna delle società federate. In caso di vacanza dalla carica di componenti del Consiglio prima del termine del mandato l'integrazione avviene con la sostituzione del consigliere mancante da parte del nuovo Presidente delle associazioni federate presenti nel consiglio direttivo.

I Presidenti delle società Fondatrici non possono essere eletti o nominati in alcuna delle seguenti cariche della Federazione: Presidente, Segretario.

Il Consiglio Direttivo neoeletto nomina il Vice Presidente nell'ambito dei consiglieri e il Segretario nell'ambito di tutti i soci delle società federate, su proposta del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, delibera a maggioranza dei votanti con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, in caso di parità di voto il voto del Presidente ha valore doppio. Il Consiglio Direttivo si esprimerà all'unanimità, su tutte le delibere non di carattere amministrativo, circa le proposte di modifiche statutarie e di scioglimento della Federazione, queste due ultime proposte dovranno essere sottoposte al voto dell'Assemblea dei Soci, in tutti questi casi è prevista la presenza di almeno ¾ dei componenti il Consiglio stesso.

Tutte le deliberazioni hanno valenza per tutte le Società Scientifiche aderenti come soci Fondatori.

Tutte le cariche sociali svolte in seno e per conto della Federazione sono gratuite, è prevista la facoltà di erogare rimborsi delle spese sostenute per conto della Federazione solo se documentate, ai membri del Consiglio Direttivo o ad altri delegati del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con raccomandata o via fax o posta elettronica almeno 5 giorni prima della seduta, con specifico ordine del giorno per gli argomenti da trattare. È prevista convocazione con carattere d'urgenza con preavviso telefonico della Segreteria della Federazione immediatamente seguito da convocazione scritta. Il Consiglio dovrà inoltre essere convocato dal Presidente in caso di richiesta di almeno un terzo dei componenti, richiesta corredata di ordine del giorno di cui si richiede la discussione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci, tra i membri delle società federate ad esclusione dei rispettivi Presidenti in carica, rimane in carica per due anni ed è rieleggibile. Rappresenta la Federazione in ogni campo ed esercita i poteri concessi dallo statuto.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso. In caso di sua assenza ne fa le veci il Vice Presidente, in caso di assenza del Vice Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano.

In caso di urgenza il Presidente adotta provvedimenti di emergenza assoggettandoli a ratifica successiva del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Segretario

Il Segretario è responsabile delle attività di segreteria e coordinamento della Federazione, provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in conformità delle direttive del Presidente. Il segretario viene proposto dal presidente tra i soci delle associazioni federate ed approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario svolge anche funzioni di tesoriere, amministrando il patrimonio della Federazione. Per particolari problematiche amministrative, può farsi coadiuvare da professionisti della materia.

Art. 10 - Revisori dei Conti o Revisore Unico

L'Assemblea, se lo ritiene opportuno, può istituire e nominare i Revisori dei Conti in numero massimo di tre affinché controllano l'amministrazione della Federazione, il loro incarico dura tre esercizi.

Spetta ai Revisori il controllo periodico della contabilità e del bilancio di esercizio, sulla cui esattezza e correttezza riferiscono all'Assemblea.

I revisori possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

La carica di Revisore è incompatibile con qualunque altro incarico nella Federazione. In alternativa ai Revisori può essere nominato un Revisore Unico con le stesse attribuzioni del collegio dei Revisori.

TITOLO V

PATRIMONIO - ESERCIZIO

Art. 11

- Il patrimonio sociale può essere formato da beni e valori di qualsiasi natura che per acquisto, donazione o qualsiasi altro titolo pervengano alla Federazione.
- Le entrate della Federazione sono rappresentate da:
- quote associative versate dai Soci;
- altri contributi liberali versati dai Soci sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea:
- contributi eventualmente versati da Stato, Regione, altri Enti pubblici e privati;
- interessi e vendite sui fondi propri;
- donazioni e altri proventi che a qualsiasi titolo pervengano alla Federazione
- I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

L'esercizio finanziario della Federazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Dalle entrate annuali viene detratto quanto necessario per le spese e gli altri oneri dell'attività sociale, l'eventuale rimanenza viene devoluta ad incremento del patrimonio della Federazione.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Segretario, i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione prima del Consiglio Direttivo e poi dell'Assemblea entro il 30 aprile, quando particolari esigenze lo richiedano tale data potrà essere spostata al 30 giugno. I bilanci devono essere portati a conoscenza dei Revisori, se previsti, almeno 30 giorni prima, della presentazione all'Assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13

In caso di scioglimento della Federazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto ad enti aventi fini analoghi a quelli della Federazione.

E' tassativamente escluso ogni riparto tra i soci.

Art.14

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

I soci fondatori

A.I.M.N. Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare

Il Presidente

Dr. Onelio Geatti

A.I.N.R. Associazione Italiana di Neuroradiologia

Il Presidente

Dr./Alberto Beltramello

A.I.R.B. Associazione Italiana di Radiobiologia

Il Presidente

Prof. Renzo Giacinto Corvò

A.I.R.O. Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica

Il Presidente

Dr. Elvio Grazioso Russi

S.I.R.M. Società Italiana di Radiologia Medica

M)Presidente

Carlo Masciocchi

L'Aquila, 15 Aprile 2016

I soci fondatori

A.I.M.N. Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare

Il Presidente

Dr. Onelio Geatti

A.I.N.R. Associazione Italiana di Neuroradiologia

Il Presidente

Dr. Alberto Beltramello

A.I.R.B. Associazione Italiana di Radiobiologia

W Presidente

Prof. Renzo Giacinto Corvò

A.I.R.O. Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica

Il Presidente

Dr. Elvio Grazioso Russi

S.I.R.M. Società Italiana di Radiologia Medica

Il Presidente

rof. Marlo Masciocchi/

L'Aquila, 15 Aprile 2016